LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA

Sezione Terza Civile

composta dai signori:

dr. Mauro Bellano

Presidente rel.

dr.ssa Antonella Zampolli

Consigliere

dr.

Giuseppe De Rosa

Consigliere

riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente

ordinanza

nella causa civile n. 1704/2016 R.G. promossa da:

., con l'avv. Tartini,

appellante

contro

MINISTERO DELL'INTERNO – Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Verona, con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia

appellato

La Corte, a scioglimento della riserva espressa all'udienza del 26.9.2016, provvedendo sull'istanza di sospensione dell'esecutività dell'ordinanza pronunciata, ai sensi degli artt. 19 D.Lgs. 150/2011 e 702 bis c.p.c. dal Tribunale di Venezia in data 17.5.2016, che ha respinto il ricorso proposto da

avverso il decreto della Commissione Territoriale di Verona che non ha accolto la domanda di riconoscimento allo stesso della protezione sussidiaria o in subordine del permesso di soggiorno per motivi umanitari, rileva che:

- a seguito dell'abrogazione, disposta dal D.Lgs. n. 150/2011, di gran parte dell'art. 35 D. Lgs. n. 25/2008, ed in particolare del comma 12 che prevedeva la possibilità per la Corte d'appello di sospendere gli effetti della sentenza impugnata pronunciata dal Tribunale in presenza di "gravi e fondati motivi", detta facoltà non è più prevista dall'art. 19 D.Lgs. n. 150/2011, che ora disciplina la procedura di impugnazione della decisione della Commissione Territoriale sull'istanza di protezione internazionale;
- nelle controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 35 co. I del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, a norma dell'art. 19 co. 4 D.Lgs, n. 150/2011, "la proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato", tranne che in determinate ipotesi che nella specie

MS

non ricorrono, tenuto conto che l'istanza di concessione della protezione internazionale proposta dall'appellante non è stata dichiarata inammissibile dalla Commissione Territoriale, né è stata respinta per manifesta infondatezza ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera b-bis), del D.Lgs. n. 25/2008;

- dovendo escludersi, quindi, che a seguito del ricorso proposto da

avverso il provvedimento di diniego della protezione internazionale, lo stesso sia esecutivo, almeno fino alla definizione del procedimento, deve ugualmente escludersi che l'ordinanza impugnata, che ha confermato il decreto, possa a sua volta assumere efficacia esecutiva, quanto al rigetto della domanda di protezione internazionale;

ne deriva che difetta l'interesse in capo all'appellante ad ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata e la relativa istanza va dichiarata inammissibile;

 non è prevista, comunque, nella procedura ora disciplinata dall'art. 19 D.Lgs. n.
150/2011 la possibilità per la Corte d'Appello di concedere la sospensione dell'esecutività dell'ordinanza impugnata, o del provvedimento emesso dalla Commissione Territoriale;

P. T. M.

dichiara inammissibile l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della ordinanza impugnata, emessa dal Tribunale di Venezia in data 17.5.2006; rimette le parti all'udienza di prima comparizione fissata per il 7.11.2016. Venezia, 26.9.2016

Il Presidente

dott. Mauro Bellano

DEPOCITATO IN CANCELLERIA

II Colyndia C1